

AIRimum 2014 spa
**Aeroporto Internazionale
di Rimini e San Marino
'Federico Fellini'**



Società soggetta a direzione
e coordinamento di Armonie S.r.l.

—
Via Flaminia, 409
47924 Rimini Miramare
Italia

—
p.i./c.f./r.i.Rimini 04152860401
r.e.a. RN-327969
c.s. € 4.000.000,00
c.v. € 1.695.723,00

—
t +39 0541 379 800
f +39 0541 379 862

airimum2014@pec.it
www.riminiairport.com

Rimini 30 luglio 2020

Spett.le

Air BP Italia S.p.A.
Via Sardegna 38
00187 Roma

PEC: airbpitalia@legalmail.it

Trasmessa A Mezzo Pec

**Oggetto: LETTERA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE
AVENTE AD OGGETTO LA SUBCONCESSIONE DI SEDIME AEROPORTUALE IN
ZONA AIR SIDE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DEPOSITO CARBURANTE
AVIO CON CONNESSI UFFICI E FORNITURA CARBURANTE AL DEPOSITO,
PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI RIMINI E SAN MARINO.
CIG: 8321863A96**

Facendo seguito alla vostra richiesta trasmessa via pec in data 29/07/2020, si precisa quanto segue.

Quesito n.1

In ordine al punto 1.2. della Lettera di invito, non è chiarito come l'importo a base di gara per la gestione del deposito installato a cura e spese del Subconcessionario, individuato in euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), IVA esclusa, su base annua, possa intendersi coerente con i principi di contabilità separata applicati dal gestore ex D. Lgs. 18/99 e connessi con i relativi costi gestionali afferenti ex D. Lgs. 248/2005, atteso anche quanto di seguito affermato, ovvero che "il corrispettivo annuo così come risultante all'esito dell'offerta in aumento non potrà in nessun caso essere ridotto anche in ipotesi di diminuzione del traffico aereo".

RISPOSTA

In merito al quesito relativo al punto 1.2 della lettera di invito si rappresenta che, la valutazione fatta dal Gestore in merito alla congruità del corrispettivo annuo richiesto, si fonda su una previsione di traffico e numero di voli aggiornata a giugno 2020 relativamente al periodo che va dalla Summer 2021 alla Summer 2024 (periodo che comprende la durata della subconcessione) e che stima una ripresa della attività aeroportuale al 2021 su livelli prossimi a quelli del 2019.

Per ciò che attiene ai richiami normativi di cui al quesito, si rappresenta che l'aeroporto di Rimini nel rispetto delle limitazione in tema di concorrenza nei servizi di assistenza a terra, previsto dal D.Lgs n.18/99 con riferimento ai diritti aeroportuali di cui al D.Lgs 248/2005, si precisa che il Gestore attualmente non è soggetto alla loro

determinazione secondo i nuovi modelli ART ma resta inteso che nel momento in cui il nuovo sistema diventerà cogente anche con riferimento alle tariffe da rispettare per tale sub-concessione il Gestore si adeguerà a tale nuova situazione e ad ogni nuova previsione legislativa o regolamentare di ENAC o della Autorità che dovessero sopravvenire.

Quesito n.2

Inoltre, con riguardo alla previsione contenuta al successivo punto 1.3., la richiesta che l'aggiudicatario debba garantire che il prezzo applicato alle compagnie, rilevato su base mensile, sia allineato al miglior prezzo applicato dai (forse: "nei") primi 3 (tre) aeroporti italiani con un traffico annuo di passeggeri inferiore al milione contrasta palesemente con il principio di doverosa astensione dall'accedere a informazioni sensibili e potenzialmente idonee a inficiare la libera concorrenza tra i soggetti economici, sia nel mercato di riferimento che nel mercato allargato dei gestori aeroportuali, nonché rappresenta un limite alla libertà economica di impresa. Tale prescrizione, peraltro di assai dubbia applicabilità in assenza di indici ufficiali, per un verso incide illegittimamente sulla libertà negoziale delle parti, in assenza di una previsione di legge che ne attribuisca il potere al Gestore aeroportuale, e per altro verso determina una ipotesi di concertazione di informazioni relative ai prezzi praticati in altri aeroporti, circostanza che – per altre compagnie petrolifere, e non già la scrivente – ha comportato l'adozione di misure sanzionatorie (cfr. ad es. AGCM provv. n. 19020/2008 e provv. n. 19188/2008).

RISPOSTA

In merito al quesito relativo al punto 1.3 della lettera di invito, il Gestore fa presente che, nell'interesse reciproco delle parti, il criterio ispiratore della previsione di cui al punto summenzionato è quello di una corretta determinazione del prezzo di approvvigionamento del carburante al deposito. Ciò al fine di posizionare, il servizio rifornimento carburante dell'aeroporto di Rimini in modo concorrenziale nel panorama dei suoi competitor per cui già in questa fase si fa presente all'interessato che il prezzo del carburante sarà oggetto di una contrattazione successiva, condividendo insieme all'aggiudicatario in quella sede un criterio oggettivo che nell'interesse reciproco del Gestore e dell'aggiudicatario sia in grado di allinearsi alle condizioni di mercato correlando il prezzo del carburante sulla base di una verifica periodica di alcuni indicatori di mercato (quali ad esempio i listini prezzi applicati negli aeroporti con meno di un milione di passeggeri o altri ritenuti più significativi dalle parti). In ogni caso, si ribadisce che in fase di conclusione di apposito contratto di fornitura carburante, si definiranno in accordo tra le parti i criteri di adeguamento su base periodica del prezzo praticato.

Il RUP
Ing Mauro Dasasso

